


CAMERA DI COMMERCIO
VERONA
31 MAG 2007
prot. n. 1804 pos. 22.1



Direzione Regionale del Veneto

Ufficio Fiscalità Generale
Cannaregio 1753 - Palazzo Mandelli - Venezia

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
31 MAG. 2007
ARRIVO

☎ Centralino: 041/2409411

Fax: 041/2409546

Destinatario: Camera di Commercio di Verona

Numero: 045/594648

Oggetto: Risposta all'interpello n. 185/2007.

Numero pagine inviate (compresa questa)

4

Segue originale tramite posta ordinaria

SI

~~NO~~

PREGASI CONFERMARE RICEZIONE

All'Ufficio Fiscalità Generale
- Fax 041/2409546

Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta all'interpello indicato in oggetto.

Data _____


Firma _____

In caso di imperfetta ricezione contattare il n. 041/2409557

Le informazioni contenute in questo fax sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.



Direzione Regionale del Veneto



Venezia, 30 MAG 2007

CAMERA DI COMMERCIO IND.
ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA VERONA
CORSO PORTA NUOVA 96
37122 VERONA (VR)

Prot. n. 907-16341/2007

OGGETTO: *Interpello 907-185/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA VERO N.A
Codice Fiscale 00653240234 Partita IVA 00653240234
Istanza presentata il 10/04/2007*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio di Verona pone il seguente quesito in riferimento alla modifica all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 apportata dal D.M. 22.02.2007.

In particolare, vuol conoscere l'orientamento dell'Amministrazione circa l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1-bis 1, della Tariffa.

Infatti, mentre il n. 1 contiene un riferimento agli adempimenti nel Registro delle Imprese, altrettanto non vi è ai numeri 2-3-4.

Vuol sapere pertanto se:

a. per gli atti contenenti procure, deleghe e simili soggetti a iscrizione nel Registro

delle Imprese e registrati con procedure telematiche, l'importo di euro 30,00 di cui al punto 2 assorba anche il bollo previsto per l'adempimento del Registro delle Imprese;

b. nel caso di atto di cessione di quote sociali, registrato con procedure telematiche, l'importo di euro 15,00 di cui al punto 3 assorba anche il bollo previsto per l'adempimento del Registro delle Imprese;

c. per i trasferimenti di azienda, nel caso in cui uno dei contraenti sia una società, l'importo di bollo da applicare corrisponda a euro 156,00 (come previsto dal n. 1 del comma 1-bis 1) o euro 45,00 (come previsto dal n. 4 del comma 1-bis 1). Nell'ipotesi in cui si ritenga di dover applicare l'imposta di bollo di euro 45,00, si chiede, inoltre, se tale importo assorba anche il bollo previsto per l'adempimento del Registro delle Imprese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nessuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il parere che si fornisce non è produttivo degli effetti propri dell'interpello, di cui agli articoli 11 della legge 27.07.2000, n. 212 e 5 del D.M. 26.04.2001, n. 209, in quanto l'istanza è priva dei requisiti richiesti.

Con D.M. 22.02.2007, a seguito dell'estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463 - recante disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili - sono stabilite, a parità di gettito le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta.

Dall'esame dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal citato D.M. 22.02.2007, emerge che si è voluto differenziare, in caso di

atti soggetti a registrazione con procedure telematiche, l'importo del bollo dovuto in caso ordinario, da quello che invece va versato nell'ipotesi in cui gli atti comportino anche "formalità nel registro delle imprese" (si vedano il comma 1, punti 2. e 4., e il comma 1-bis 1, punto 1.).

Ne consegue che, avendo il legislatore espressamente previsto le ipotesi in cui l'adempimento prevede cumulativamente anche le formalità nel Registro delle Imprese, per il principio "ubi lex voluit, dixit" negli altri casi l'imposta di bollo dovuta sull'atto non è comprensiva anche di quanto dovuto per detta formalità, che pertanto sarà soggetta ad autonoma tassazione. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'imposta di bollo sia comprensiva anche della domanda per il Registro delle Imprese nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972; non include invece le formalità da effettuarsi presso il Registro delle Imprese nelle ipotesi di cui ai successivi n. 2-3-4 del medesimo articolo.



IL DIRETTORE REGIONALE

Ildebrando Pizzato

